



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
COMUNI DI FRASSINETTO – INGRIA – NOASCA
PONT CANAVESE – RONCO CANAVESE – VALPRATO SOANA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO**

N. 66

DEL 19/02/2024

**OGGETTO : DECISIONE A CONTRARRE D. LGS. N. 36/2023 ART. 50 C. 1 LETT.B) -
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI
UFFICI DELL'UNIONE MONTANA E CONTESTUALE IMPEGNO DI
SPESA**

Determinazione N. 66 del 19/02/2024

Oggetto: DECISIONE A CONTRARRE D. LGS. N. 36/2023 ART. 50 C. 1 LETT.B) - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'UNIONE MONTANA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 31 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 - esercizio 2024;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione montana n.70 in data 28/12/2023, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2024/2026;
- lo statuto ed il regolamento di organizzazione dell'ente;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi d 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato necessario ripristinare la scorta di materiale di cancelleria per i vari settori dell'Unione Montana, occorrente per la normale gestione dei procedimenti da espletare e la corretta archiviazione delle pratiche.

Acquisito pertanto, preventivo di spesa dalla Società "Mondoffice s.r.l." con sede in via per Gattinara n. 17 Castelletto Cervo (BI), C.F./P.Iva 07491520156 sullo store online dedicato per l'importo di € 1.614,33 (IVA compresa).

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto.

Rilevato che questa Amministrazione possiede la qualificazione con codice AUSA 0000547195.

Dato Atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dato Atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento fornitura di cancelleria;
- Importo del contratto: inferiore ad € 5.000,00;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- che il costo della fornitura indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo.

Tenuto Conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti.

Precisato che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 comma 2 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare alla Società "Mondoffice s.r.l." con sede in via per Gattinara n. 17 Castelletto Cervo (BI), C.F./P.Iva 07491520156 la fornitura in parola per un importo complessivo di € 1.614,33 IVA compresa, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Considerato che l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa.

Rilevato

- che le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 50 del d.lgs. 36/2023 attraverso affidamento diretto;
- che, acquisito il documento di regolarità contributiva in capo alla ditta, lo stesso risulta essere regolare;
- che è stato attribuito alla fornitura in questione il Codice identificativo gara CIG B0719E2BB6;
- che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2024;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, alla Società "Mondoffice s.r.l." con sede in via per Gattinara n. 17 Castelletto Cervo (BI), C.F./P.Iva 07491520156, la fornitura del materiale di cancelleria per un importo di € 1.323,22 IVA esclusa per complessivi €

1.614,33, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma pari ad € 1.614,33 con imputazione ai seguenti capitoli di spesa:

€ 814,23 – Cap. 2190.1 Bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio 2024 (Imp.55/2024);

€ 800,00 – Cap. 1043.1 Bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio 2024 (Imp.56/2024);

corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate in favore del creditore Società "Mondoffice S.r.l." con sede in via per Gattinara n. 17 Vigliano Castelletto Cervo (BI) C.F./P.Iva 07491520156 come sopra indicato;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che il Codice Univoco Ufficio (IPA) che dovrà essere riportato nelle fatture è UFAWDA relativo all'Unione Montana Valli Orco e Soana;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B0719E2BB6 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017 e ss.mm.ii.;

DI INDIVIDUARE, in applicazione del modello organizzativo adottato dall'Unione in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs n.36/2023, nel sottoscritto Alberto Balagna il responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. (D.Lgs. 18/08/2000) n. 267 dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Pont Canavese, lì 19/02/2024

Il Responsabile di Area
Firmato digitalmente
F.to Rag. BALAGNA Alberto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Pont Canavese, lì 19/02/2024

Il Segretario dell' Unione
Dott. BALAGNA Marco